

Tribunale di Reggio Emilia

(decreto di apertura della procedura di concordato minore - articolo 78, decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 e ss. modifiche Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza)

Il giudice

nel procedimento concorsuale di composizione della crisi da sovraindebitamento mediante concordato minore iscritto al n. 145-1 del ruolo generale procedimento unitario dell'anno 2023, ha emesso il seguente

d e c r e t o

visto il ricorso depositato in data 22/11/2023 dal sig. Magnani Marco nato a Scandiano (RE) il 23.3.1963 (cf: MGNMRC63C23I496J), ivi residente in via Pier Paolo Pasolini n. 63;

letta la relazione particolareggiata dell'Avv. Riccarda Maria Bogumila Fornaciari, nominata gestore della crisi dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia;

ritenuto che risultano prodotti i documenti prescritti dagli artt. 75 e 76 CCII;

ritenuto che il debitore, ex lavoratore autonomo, non risulta aver mai svolto attività di impresa e, pertanto, nei suoi confronti non si pone il problema del superamento dei limiti dimensionali di cui all'art. 2 comma 1, lett. d) num. 1),2) 3 3) CCII;

ritenuto che il ricorrente non risulta essere già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o aver già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;

che, allo stato attuale della documentazione, sembrano insussistenti atti in frode ai creditori;

riservata ogni ulteriore e più compiuta valutazione in ordine agli atti predetti ed alla effettiva sussistenza dei requisiti previsti dai menzionati articoli all'esito delle operazioni di voto;

vista l'istanza del ricorrente di disporre le misure protettive ex 78 co. 2 lett. d) ccii, ritenuto la funzionalità delle stesse rispetto all'attuazione del piano proposto;



p.q.m.

visto l'art. 78 ccii, così provvede:

- I.** dichiara aperta la procedura di concordato minore a carico di Magnani Marco nato a Scandiano (RE) il 23.3.1963 (cf: MGNMRC63C23I496J), ivi residente in via Pier Paolo Pasolini n. 63;
- II.** ordina la comunicazione a cura del gestore della crisi della proposta di concordato minore e del presente decreto a tutti i creditori;
- III.** dispone la pubblicazione del presente decreto mediante inserimento in apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della giustizia a cura della cancelleria;
- IV.** assegna ai creditori termine di giorni 30 dalla comunicazione sub II entro il quale devono fare pervenire al gestore della crisi, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'art. 1 comma 1-ter decreto legislativo n. 82/2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni;
- V.** dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- VI.** dispone che il gestore della crisi curi l'esecuzione del presente decreto e relazioni il Tribunale all'esito della scadenza del termine assegnato sub IV.

Reggio Emilia, 10 gennaio 2024

il giudice

Simona Boiardi

